

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

DEFINIZIONI

ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Capacità Giornaliera: significa il volume di Gas espresso in Smc/Giorno.

Cliente di grandi dimensioni: è il cliente finale diverso dal cliente di piccole dimensioni.

Cliente di piccole dimensioni: è il cliente finale di energia elettrica e/o gas naturale di cui: all'articolo 2.3, lettera a) del TIV e all'articolo 2.3 lettere a) e b) del TIVG; all'articolo 2.3, lettera c) del TIV e all'articolo 2.3 lettera d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc;

Cliente finale multisito: è il Cliente che ha stipulato, con il medesimo esercente la vendita, un contratto di fornitura che prevede la consegna dell'energia elettrica e/o gas in più punti di prelievo/riconsegna.

Cliente Finale o Cliente: è il Cliente che acquista energia elettrica e/o gas naturale per uso proprio.

Codice di condotta commerciale: è l'Allegato A alla deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato.

Codice di Rete di Distribuzione: codice contenente regole e modalità per la gestione dell'accesso ed il funzionamento della rete di distribuzione locale, approvato dall'ARERA.

Condizioni Generali o CG: indica il presente documento contenente le condizioni generali di fornitura.

Condizioni Tecnico Economiche o CTE: il documento, allegato al contratto di fornitura, contenente le condizioni tecnico economiche della specifica proposta contrattuale di Unicoenergia, e che integra le Condizioni Generali del Contratto.

Contratto: l'accordo per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale disciplinato dalle presenti Condizioni Generali nonché dagli allegati individuati all'art. 1 delle presenti CG.

Distributore: distributore di energia elettrica e/o gas naturale territorialmente competente.

Tutte le fonti normative nazionali citate nel presente documento sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

ART 1 . - OGGETTO.

1.1 Il contratto di fornitura ("Contratto") ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale da parte di Unicoenergia srl ("Fornitore"), presso l'indirizzo ("Sito") del Cliente ("Cliente"), e da questi individuato e dichiarato nel Contratto.

1.2 Le presenti Condizioni Generali (di seguito CG) sono integrate e completate dai seguenti allegati: Condizioni Tecnico-Economiche energia elettrica/gas naturale (di seguito CTE-EE/CTE-G); Nota Informativa per il Cliente finale (di seguito NI); Livelli di qualità commerciale dei servizi di vendita; Modulo per l'esercizio del diritto di ripensamento, o la sua rinuncia; - Scheda di confrontabilità; Scheda punti di prelievo e/o riconsegna, anche multipli (ove presenti) di seguito ("PPM"); Allegati fiscali per la richiesta di esenzione/agevolazione delle accise e dell'IVA;

1.3 In caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali e le disposizioni contenute negli altri allegati contrattuali, prevalgono i secondi.

1.4 Nelle presenti CG e nei relativi allegati, ogni riferimento a norme legislative e/o regolamentari include, successive modifiche ed integrazioni delle medesime (di seguito s.m.i.), salvo espressa indicazione contraria.

1.5 Tutte le fonti normative nazionali citate nel presente documento sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

ART.2 - COMPETENZA E RESPONSABILITÀ DI UNICOENERGIA

2.1 Unicoenergia informa il Cliente che la sua attività di fornitura di energia e/o gas naturale è estranea al servizio di distribuzione. Unicoenergia non risponde delle attività che, secondo le disposizioni normative o regolatorie vigenti, sono di competenza del Distributore ovvero di altri soggetti terzi. Unicoenergia non è quindi responsabile in caso di danni o spese derivanti da eventuali disservizi relativi o connessi alle attività di competenza del servizio di distribuzioni. Per tali disservizi (es. malfunzionamento del contatore, errori di misura, dispersioni di gas ecc..), il Cliente potrà contattare direttamente il Distributore locale ai contatti indicati nella bolletta o dagli operatori di Unicoenergia.

Copyright©2014 Unicoenergia S.r.l. | P.Iva 07615521213

Sede legale: Piazza dei Martiri n°30, Napoli

Cap. soc. Euro 500.000,00 i.v. | Aut. Min. 1157

Ass. clienti 800 91 36 85 – Tel. 081 0102020 – info@unicoenergia.com – unicoenergia.it

2.2 Le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scioperi, a esigenze di servizio non modificabili né condizionabili dal Fornitore perché derivanti da attività del Distributore/Trasportatore, o disposte dalle competenti Autorità non danno diritto a riduzioni del corrispettivo della presente fornitura, a risarcimento di danni, a risoluzione del contratto, come meglio specificato ai successivi artt. 6.4.e seguenti.

2.3 Unicoenergia non potrà mai essere ritenuta responsabile per incidenti, incendi o esplosioni avvenuti presso il Cliente o terzi per l'uso improprio del gas, oppure senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza o a causa degli impianti dello stesso Cliente non conformi alle norme tecniche.

2.4 Unicoenergia risponde dei danni causati dalla fornitura oggetto del presente contratto a valle del punto di riconsegna del Cliente esclusivamente nel caso in cui siano avvenuti per cause ad esso imputabili.

ART. 3 - DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEL CLIENTE

3.1 Il Cliente con la sottoscrizione del Contratto dichiara di aver ricevuto su supporto durevole, previo espresso consenso, ogni documento indicato al precedente art 1., su supporto durevole; e di aver letto e compreso le condizioni generali di Contratto di cui richiede l'attivazione.

3.2 Il Cliente con la sottoscrizione del Contratto dichiara di essere libero da precedenti vincoli contrattuali. In caso contrario, Unicoenergia differirà le attività utili all'inizio della fornitura. Il Cliente conferisce sin d'ora mandato a Unicoenergia per comunicare, al precedente fornitore, la propria volontà di recedere dal contratto in essere.

3.3 Il Cliente garantisce, ai sensi di legge, la veridicità e la correttezza dei dati forniti a Unicoenergia e s'impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione. Qualora il Cliente fornisca a Unicoenergia dati che dovessero risultare inesatti e/o non veritieri, Unicoenergia non potrà rispettare essere considerata in alcun modo responsabili degli eventuali pregiudizi subiti dal cliente e non potrà rispettare i tempi di attivazione contrattualizzati, che verranno pertanto differiti sino al ricevimento dei dati corretti.

3.4 Il Cliente con la sottoscrizione del presente Contratto si impegna a rispettare le disposizioni di cui all'articolo 8 del D.M. n. 37/08, a mente del quale il Cliente *"entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica (...), negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna (...) al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6" del citato decreto ministeriale.* La medesima documentazione è consegnata *"in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas"*. Il Cliente connesso in media tensione (MT), si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni di cui all'Allegato "A" alla Delibera A.R.E.R.A. del 22 dicembre 2015 n. 646/2015/R/eel; con particolare riferimento al pagamento del Corrispettivo tariffario specifico di cui all'art. 41 della citata delibera.

3.5 Qualora il Cliente non ottemperi nel termine di cui sopra, decorsi 30 giorni dall'avvenuto allacciamento o dall'esecuzione delle modifiche richieste, il Fornitore e/o il Distributore competente ("Distributore") potranno, ai sensi del citato decreto ministeriale, sospendere la fornitura secondo le procedure dettate dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.).

3.6 Il Cliente che, in ogni caso, omette di consegnare le dovute dichiarazioni, né fornisce altra comunicazione al Fornitore sulla propria inadempienza, ferma la sospensione della fornitura, rimarrà responsabile di ogni conseguenza di legge per l'inosservanza degli obblighi di cui al D.M. n. 37/08, e di ogni onere che dovesse derivare al Fornitore e/o Distributore per effetto delle violazioni della normativa, avvenute a loro insaputa.

3.7 Il Cliente (persona fisica) dichiara di essere consapevole che le verifiche di cui all'articolo 3.3. lettera g) saranno svolte anche da parte di società terze specializzate mediante la consultazione dei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), ai sensi dell'art. 30 ter lett. b-ter del D. lgs. 141/2010, come integrato dalla l. 4 agosto n.124/2017 e verranno effettuate nel rispetto delle prescrizioni della citata normativa e di quelle in materia di protezione dei dati personali;

ART. 4 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RIPENSAMENTO.

4.1 Il Contratto si conclude al momento della ricezione da parte di Unicoenergia della accettazione da parte del cliente.

4.2 Qualora il Contratto non venga sottoscritto in presenza di un agente incaricato da Unicoenergia o nei locali commerciali di quest'ultima, il cliente dovrà provvedere alla compilazione della modulistica sottoposta e alla sottoscrizione del Contratto inoltrando la documentazione mediante:

Casella postale: Unicoenergia S.r.l., Piazza dei Martiri 30 – 80121 Napoli (Na);

PEC: clientiunicoenergia@pec.it;

Anticipata via mail all'indirizzo contratti@unicoenergia.com.

In questo caso, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo il Contratto, il contratto si intende concluso con la ricezione da parte del Cliente della conferma da parte di Unicoenergia del Contratto concluso su un mezzo durevole, da effettuarsi al momento della conclusione del Contratto o al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla sua definizione e comunque, in ogni caso, prima dell'attivazione della fornitura.

4.3 Efficacia del Contratto condizionata. l'efficacia del Contratto è subordinata alle seguenti condizioni:

a. efficacia del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica e del Contratto di Dispacciamento e dei contratti per il

trasporto e la distribuzione di gas con la Società di Trasporto di gas naturale e con la Società di Distribuzione di gas naturale e, rispettivamente, ottenimento da parte del Cliente e di Unicoenergia delle autorizzazioni, concessioni e nulla osta necessari rilasciati dalle competenti autorità;

- b. buon esito la procedura di cambio del fornitore (switching) presso il distributore locale.
- c. Esito positivo della verifica circa la non provenienza del Cliente dai servizi di ultima istanza (fornitura di ultima istanza e salvaguardia) o dal servizio di Default gas;
- d. il punto di fornitura non sia stato oggetto, negli ultimi 12 mesi, di almeno una richiesta di attivazione oltre a quella in corso;
- e. verifica da parte di Unicoenergia circa la correttezza del Codice Fiscale comunicato dal Cliente;
- f. insussistenza, in capo al cliente, di una richiesta di indennizzo CMOR ai sensi della delibera ARERA n. 219/2010 s.m.i. per l'energia elettrica e dell'art. 6 allegato A alla delibera ARERA n. 593/2017/R/com s.m.i. per il gas naturale;
- g. il punto di fornitura non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di switching, subentro o voltura;
- h. il cliente non sia registrato negli elenchi "sull'affidabilità e puntualità dei pagamenti" istituiti dall'ARERA
- i. nei confronti del cliente non risultino elevati protesti, ovvero, il cliente non sia sottoposto a procedure esecutive e/o concorsuali, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare;
- j. la valutazione del rischio creditizio effettuata da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui Unicoenergia si avvale, sia e rimanga positiva.

4.4 Unicoenergia, qualora accerti la mancanza anche di uno solo tra i requisiti indicati al presente articolo, avrà la facoltà negare la conclusione del contratto o di risolvere il contratto ex art 1353 del codice civile, previa comunicazione al Cliente. Con la citata comunicazione Unicoenergia comunicherà al Cliente il termine a decorrere dal quale il contratto cesserà di produrre effetti.

4.5 L'attivazione della/e fornitura/e avverrà alla data indicata al cliente sulle CTE-EE/CTE-G, nel rispetto delle tempistiche previste dal contratto con il precedente fornitore e dei tempi di attivazione del distributore, salvo il verificarsi di eventi non dipendenti dalla volontà di Unicoenergia. Qualora, per cause non imputabili a Unicoenergia, la data di inizio della fornitura per ciascun Pod/PdR non risulti compatibile con la data di decorrenza del servizio di trasporto e/o distribuzione, la decorrenza della fornitura si intenderà differita alla prima data utile successiva e Unicoenergia ne darà tempestiva comunicazione al Cliente; in questo caso, la scadenza delle CTE-EE/CTE-G resterà la medesima. Il cliente si impegna a manlevare fin da ora Unicoenergia da eventuali responsabilità relative all'inizio della fornitura in data successiva a quella prevista dalle CTE-EE/CTE-G, qualora tale circostanza non sia ascrivibile alla condotta di Unicoenergia.

4.6 Diritto di ripensamento. Il cliente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, può esercitare il diritto di ripensamento ed estinguere tutte le obbligazioni che derivano dal Contratto. Tale diritto può essere esercitato, senza alcun onere e/o penalità e senza specificarne il motivo (art.12 All. A – Delibera ARERA ARG/com 104/10 "Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali" s.m.i.) entro 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione del Contratto. Entro tale termine, il Cliente che voglia esercitare il diritto di ripensamento dovrà inviare al Fornitore apposita comunicazione, su carta libera o compilando il modulo allegato al Contratto e pubblicato sul sito web del Fornitore, mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC agli indirizzi indicati all'art. 19 delle CG. Ai sensi della normativa applicabile, rimane in capo al Cliente l'eventuale onere di dimostrare di aver correttamente esercitato il diritto di ripensamento.

4.7 Esecuzione immediata del contratto e diritto di ripensamento. Il cliente potrà esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto anche qualora venga richiesta esplicitamente l'esecuzione immediata del Contratto. In tal caso, il cliente sarà tenuto a corrispondere a Unicoenergia gli importi relativi ai costi già sostenuti per l'attivazione della fornitura, così come indicati da Unicoenergia al momento della richiesta del servizio da parte del cliente. Esercitato il diritto di ripensamento, la fornitura potrà essere avviata da Unicoenergia per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o, se richiesto dal Cliente, la cessazione della fornitura con disattivazione del punto di fornitura. Nei casi in cui la fornitura non sia stata avviata al momento dell'esercizio di ripensamento, la fornitura potrà essere garantita a) dal precedente fornitore, qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto; b) dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza o di default nel caso di fornitura gas, per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore; c) o, se richiesto dal Cliente, la cessazione della fornitura con disattivazione del punto di fornitura. Nel caso in cui sia stato possibile annullare la richiesta di avvio della fornitura, Unicoenergia potrà applicare un corrispettivo pari a 30,00 euro IVA inclusa. Nel caso in cui, invece, la fornitura sia stata avviata, il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento ad al Fornitore dei corrispettivi previsti dal contratto, cui ha aderito, fino al momento cessazione.

4.8 In caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna, il cliente stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione a Unicoenergia che darà seguito alla richiesta anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l'utente del servizio di distribuzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 81, comma 81.7, del TIQE e dall'articolo 33, comma 33.4, della RQDG.

ART. 4 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ENERGIA E/O DEL GAS NATURALE E PREVISIONI DI FABBISOGNO.

5.1 Il Cliente si impegna a utilizzare l'energia elettrica e/o il gas naturale forniti da Unicoenergia per alimentare il/i sito/i individuato/i nel Contratto di fornitura, con divieto di utilizzo per usi differenti da quelli dichiarati e divieto di cessione a terzi.

5.2 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenza massima installata; il cliente risponde di tutti i danni causati da un prelievo in eccesso.

5.3 Unicoenergia non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso dell'energia elettrica e/o del gas naturale in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di sicurezza.

ART. 5 - OBBLIGHI INFORMATIVI E DIVIETI A CARICO DEL CLIENTE. PENALI.

5.1. Il Cliente si impegna a trasmettere, unitamente al Contratto, il Modulo per la Dichiarazione dei dati Catastali debitamente compilato, relativo ai dati catastali dell'immobile presso il quale è destinata la fornitura, nonché la dichiarazione di regolare possesso/detenzione dell'immobile ai sensi del "Piano Casa" (D.L. n. 47/2014, convertito con L. 80/2014). Entrambi i predetti moduli sono altresì reperibili sul sito www.unicoenergia.com.

5.2 Qualora il Cliente ceda a terzi l'energia elettrica e/o il gas naturale forniti da Unicoenergia, si assume ogni responsabilità per l'eventuale uso diverso/improprio, impegnandosi a manlevare e tenere indenne Unicoenergia da sanzioni, multe, penali ovvero altri importi dovuti in conseguenza all'uso diverso/improprio delle forniture che verranno posti a carico del Cliente mediante addebito in fattura.

5.3 In caso di cessione non autorizzata a terzi dell'energia elettrica e/o gas naturale e/o di diverso uso rispetto a quello dichiarato forniti al Cliente finale da Unicoenergia, quest'ultima, previo accertamento tecnico sul/i sito/i di fornitura, applicherà al Cliente finale una penale, che quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere, pari a: **Energia Elettrica** Vce(PUN+Pe) dove: Vce = volume illecitamente ceduto a terzi, PUN è il Prezzo Unico Nazionale e Pe penale pari a 0.01 €/kWh; **Gas Naturale:** Vce (PO+Pe) dove: Vce = volume illecitamente ceduto a terzi, PO è il Prezzo a copertura della materia prima e Pe pari al Prezzo di cui alle CTE-G determinato per smc..

5.4 In caso di uso diverso e/o improprio dell'energia elettrica e/o del gas naturale forniti da Unicoenergia rispetto all'uso dichiarato dal Cliente, Unicoenergia si riserva di non continuare ad applicare le tariffe contrattualizzate con il cliente, provvedendo ad adeguare, a far data dell'accertamento del diverso uso individuato, le tariffe inerenti, oneri di sistema, spese di trasporto e gestione del contatore ecc.; tale adeguamento verrà effettuato su tutte le fatture emesse da Unicoenergia, anche successivamente alla cessazione del rapporto di fornitura per qualsivoglia causa.

5.5 Il Cliente si impegna altresì a comunicare a Unicoenergia, con la massima tempestività e accuratezza possibile, eventuali variazioni sensibili dei consumi rispetto al suo normale profilo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: CIG, sospensioni temporanee ecc.), al fine di consentire a Unicoenergia stesso di programmare in maniera coerente e adeguata gli approvvigionamenti di energia elettrica e/o gas naturale.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

6.1 L'inizio della fornitura è condizionata: a) per l'energia elettrica, all'attivazione e mantenimento del servizio di trasporto e dispacciamento, in esecuzione del relativo contratto stipulato con il Distributore competente; b) per il gas naturale, all'attivazione e al mantenimento del servizio di distribuzione, nonché all'esistenza di un adeguato allacciamento alla rete di distribuzione locale in grado di garantire la portata richiesta nonché al fatto che il cliente sia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

6.2 La fornitura di gas naturale potrà non avere inizio qualora Unicoenergia abbia già attivato altre forniture di gas naturale per almeno 100.000 smc presso il medesimo sito di fornitura o cabina REMI presso cui si colloca il punto di riconsegna del Cliente. In tal caso, Unicoenergia ne darà comunicazione al Cliente.

6.3 Qualora il cliente abbia richiesto l'attivazione di una fornitura di energia elettrica congiunta e non fosse possibile l'attivazione dell'una o dell'altra fornitura, il presente Contratto rimarrà valido limitatamente alla fornitura attivabile. Unicoenergia si riserva la facoltà di esercitare lo switching con riserva ai sensi dell'art.6 del TIMOE e dell'art. 8.2 del TIMG.

6.4 Il Cliente riconosce che eventuali interruzioni e/o limitazioni di somministrazione, con o senza preavviso, dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore, a provvedimenti di Pubbliche Autorità, a cause di oggettivo pericolo, a ragioni di servizio, quali manutenzioni/riparazione di guasti alla rete di trasporto e distribuzione, ampliamento/miglioramento/avanzamento tecnologico degli impianti stessi, non costituiranno, in nessun caso, in capo al Cliente diritto a richieste di risarcimento danni nei confronti di Unicoenergia né a ridurre gli importi eventualmente dovuti. Unicoenergia si impegna comunque a comunicare tempestivamente al Cliente tali eventualità, qualora ne venga a conoscenza. In caso di interruzione/ mancata erogazione della fornitura, dovute a quanto sopra riportato, non sarà obbligo di Unicoenergia garantire modalità alternative di somministrazione.

6.5 Il Cliente dichiara di essere a piena conoscenza del fatto che tutti gli aspetti relativi alla qualità della somministrazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni di tensione/pressione/frequenza,

microinterruzioni nell'erogazione dei servizi, modifica delle caratteristiche di allacciamento alla rete, ecc., attengono esclusivamente ai rapporti in essere tra il Cliente e il Distributore locale/trasportatore, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore. In nessun caso Unicoenergia potrà essere ritenuta responsabile, neanche parzialmente o indirettamente, di danni causati dalla qualità della somministrazione, dalla connessione dei Pod/PdR alla rete e, più in generale, in merito alle attività di competenza di soggetti terzi e/o del cliente stesso. Gli interventi riguardanti guasti ed emergenze rimangono comunque di esclusiva competenza del Distributore locale/trasportatore al quale il cliente dovrà rivolgersi utilizzando i canali di comunicazione predisposti dal distributore locale stesso. Il numero del pronto intervento del distributore è indicato in fattura.

6.6 Nei casi di operazioni da parte del distributore di gas naturale sulla rete, il Distributore, per garantire la continuità del servizio, può avvalersi dell'eventuale servizio alternativo per la fornitura di gas o energia elettrica da terzi. In tal caso, Unicoenergia addebiterà al Cliente gli eventuali oneri che il distributore dovesse porre a suo carico per l'utilizzo del servizio alternativo da parte del Cliente.

6.7 In caso di fornitura di energia elettrica, qualora un PdP di pertinenza del Cliente successivamente alla scadenza della validità delle CTE-EE/CTE-G sia attivato tramite il servizio di connessione oppure venga inserito dal Distributore nel contratto di trasporto e dispacciamento di Unicoenergia, è riconosciuta a quest'ultima la facoltà di applicare all'energia prelevata dal Cliente, relativamente al citato PdP, un corrispettivo pari al valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto sul mercato MGP sulla piattaforma IPEX, nelle ore appartenenti a ciascuna delle fasce orarie definite dalla delibera ARERA 181/06 maggiorato di 0,015 €/kWh ad esclusione di tutte le altre componenti previste dalla CTE-EE, che saranno invece applicate secondo quanto previsto dal presente Contratto.

6.8 In caso di fornitura di gas naturale, la consegna del gas avverrà ad un valore di pressione conforme alla normativa vigente ed alle eventuali disposizioni contenute nel codice di rete di pertinenza. La consegna del gas fornito, il passaggio di proprietà e delle relative responsabilità ad esso inerenti, si intendono effettuate ai punti di fornitura definiti nel Contratto. Il PCS mensile da attribuire al cliente è determinato dalla società di trasporto il cui valore, che le parti si danno atto di accettare, verrà aggiornato e ricalcolato con cadenza trimestrale e/o semestrale da Unicoenergia. Il valore del PCS mensile viene utilizzato per adeguare il prezzo di fornitura delle componenti, espresse in termini energetici, in misura proporzionale rispetto al PCS di riferimento previsto dalle CTE-G. Il gas oggetto del presente contratto sarà a disposizione del Cliente senza limitazione di orario. I conguagli di cui al presente articolo dovranno essere pagati dal cliente a Unicoenergia anche successivamente alla cessazione del contratto di fornitura per qualsiasi motivo.

6.9 Il valore del termine fisso, in caso di sottoscrizione di un nuovo contratto, espresso in €/mese e definito per ciascun Punto di Consegna e/o Riconsegna, è coerente con il vigente quadro normativo e tariffario e, in particolare, con le tariffe di trasporto del gas sulla Rete applicabili alla data di conclusione del Contratto. Pertanto, qualsiasi variazione/aggiornamento delle tariffe di trasporto da parte dell'Autorità sarà causa di una rideterminazione del termine fisso TF. Si precisa che la Capacità giornaliera viene determinata secondo le comunicazioni ricevute dal Cliente al momento della sottoscrizione del contratto, e potrà essere ricalcolata successivamente, nel corso del rapporto di fornitura, dietro comunicazione scritta del cliente all'indirizzo info@unicoenergia.com. In caso di omessa comunicazione da parte del cliente, il valore del termine fisso viene determinato in modo approssimato e ricalcolato successivamente considerando le variazioni dei consumi intervenute a partire dall'inizio della fornitura. Qualora i profili di consumo comunicati dal cliente siano difformi da quelli effettivamente consumati, si applicheranno gli oneri di cui all'art. 11 delle CG, ovvero, qualora si verifichi superamento della capacità giornaliera prelevata, gli oneri di cui all'art. 12 delle CG.

6.10 Per tutti i clienti il valore del termine fisso, in caso di rinnovo dell'offerta, verrà stabilito di volta in volta tenuto conto dei profili di consumo che verranno comunicati a Unicoenergia.

6.11 Per quanto espressamente previsto al precedente punto, Unicoenergia, quale "Cliente grossista" ai sensi del D. Lgs. 79/99, non risponde dei danni causati al cliente finale dall'energia somministrata, essendo Unicoenergia persona giuridica che acquista e vende energia senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione. Unicoenergia non potrà essere ritenuta responsabile per incidenti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, esplosioni occorse al cliente o a terzi in conseguenza dell'uso improprio del gas o dell'inosservanza delle norme di prudenza e sicurezza.

6.12 Strumenti di misura. Unicoenergia, su richiesta del Cliente o per propria iniziativa, può richiedere in qualsiasi momento al Distributore locale competente la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso i punti di prelievo e/o di riconsegna del cliente, rimanendo a carico del cliente finale le spese sostenute. Il Cliente si impegna altresì a lasciare ai tecnici incaricati da Unicoenergia o dalla Società da essa incaricata, libero accesso ai locali ed ai luoghi ove sono installati i complessi di misura per tutta la durata del Contratto.

6.13 Le eventuali richieste di intervento inerenti il misuratore o il/i Punto /i di Prelievo devono essere indirizzate a Unicoenergia, la quale le inoltrerà alla Società di Distribuzione e/o alla Società di Trasporto. Unicoenergia applicherà al Cliente: i) un contributo in quota fissa pari a 25,00 Euro (venticinque/00) a copertura degli oneri amministrativi e commerciali per la gestione e ribalterà la quota stabilita dalla Società di Distribuzione e/o dalla Società di Trasporto.

ART. 7 - DURATA – RECESSO E PENALI.

7.1 Il Contratto è a tempo indeterminato.

7.2 Il Cliente può recedere dal contratto nei casi , nei tempi e con le modalità di seguito individuate. La relativa comunicazione dovrà indicare le ragioni del recesso.

RECESSO PER SWITCH OUT (CAMBIO FORNITORE)

per i clienti di piccole dimensioni: Il Cliente di piccole dimensioni può recedere dal Contratto al fine di cambiare fornitore, anche per una sola fornitura, unilateralmente e senza oneri a suo carico. In tal caso, ai sensi dell'allegato 2 alla delibera ARERA n. 783/2017/R/com s.m.i., al momento della stipula del contratto con il nuovo fornitore, il Cliente dovrà rilasciare al nuovo fornitore (fornitore entrante) apposito mandato per recedere, in suo nome e per suo conto, dal contratto in essere con Unicoenergia. Il Fornitore entrante provvederà ad esercitare il recesso per conto del Cliente mediante l'invio della richiesta di switching al SII (Sistema Informativo Integrato). Nel caso in cui il Cliente versi in una condizione di morosità nei confronti di Unicoenergia al momento del recesso, l'esercizio di tale facoltà produrrà gli effetti risolutivi di cui all'art. 1458 c.c. Qualora ci sia un ritardo nell'attivazione della fornitura da parte del nuovo fornitore, Unicoenergia continuerà ad applicare le stesse condizioni economiche e contrattuali in corso fino a quando il contratto avrà esecuzione.

Ai fini dell'esercizio del diritto di recesso del cliente finale, sono fatte salve le previsioni di cui al comma 16.5 del TIMOE e di cui al comma 19.3 lettera b) del TIMG. Pertanto, qualora l'utente del trasporto e del dispacciamento e/o distribuzione associato al nuovo fornitore eserciti la facoltà di revocare lo switching non verrà data esecuzione al contratto di vendita e che gli effetti del recesso dal contratto con Unicoenergia srl verranno meno. In tal caso, Unicoenergia continuerà ad applicare le stesse condizioni economiche e contrattuali in corso fino a quando il contratto avrà esecuzione.

E' fatta salva la facoltà di esercitare il diritto di ripensamento di cui all'articolo 12 del codice di condotta commerciale.

Per i clienti di Grandi dimensioni con forniture superiori ai 200.000 smc e/o forniti in media/alta tensione: il cliente finale di grandi dimensioni può comunicare la sua volontà di recedere dal contratto di fornitura in essere direttamente ad Unicoenergia srl che provvederà ad effettuare le opportune comunicazione mediante il SII, o conferendo procura a recedere come previsto per i clienti di piccole dimensioni, cui si rimanda.

7.3 RECESSO PER CESSAZIONE FORNITURA.

Per i Clienti di piccole dimensioni: Se il cliente desidera cessare la fornitura con chiusura del punto di prelievo e/o di riconsegna, dovrà inoltrare direttamente ad Unicoenergia, all'indirizzo indicato al successivo articolo 19, apposita richiesta almeno una settimana prima della data di chiusura.

Per i clienti di grandi dimensioni con forniture superiori ai 200.000 smc e/o forniti in media/alta tensione: Tale tipo di Cliente può richiedere la cessazione della fornitura, con chiusura del punto di prelievo e/o di riconsegna, nel rispetto dei seguenti termini di preavviso:

10 mesi (dieci) precedenti la scadenza delle Condizioni Economiche, con comunicazione da inoltrarsi a Unicoenergia a mezzo fax o raccomandata a/r o indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di mancato rispetto del predetto termine di preavviso, Unicoenergia applicherà al Cliente le penali di cui all'art. 8.6 delle CG, oltre gli oneri di cui all'art. 8.9 delle CG (termine fisso), oltre le penali di cui all'art. 12 delle CG, ove applicabili .

Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi gas e/o neghi l'accesso per la chiusura del misuratore, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all'esecuzione della cessazione della fornitura. In caso di negato accesso al misuratore di gas, per indisponibilità del Cliente, il Distributore è tenuto ad effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del punto di fornitura con oneri a carico del Cliente. Gli importi dovuti in relazione a eventuali prelievi di gas effettuati tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di disalimentazione del punto di fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente.

7.4 Recesso per mancata accettazione della modifica unilaterale delle condizioni generali ed economiche vigenti:

Il Cliente che non desideri accettare le nuove condizioni contrattuali comunicate da Unicoenergia ai sensi del successivo articolo 9.4, può recedere dal contratto inviando apposita dichiarazione, senza oneri e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, entro 30 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di modifica unilaterale. Tale dichiarazione dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante posta elettronica, anche ordinaria. In mancanza, le modifiche s'intendono accettate e le stesse troveranno applicazione ai sensi dell'articolo 9 delle presenti CG.

7.5 In ogni caso, qualora il recesso esercitato dal Cliente non sia andato a buon fine nei tempi stabiliti e per qualsivoglia causa, anche non dipendente dalle parti del Contratto, e la fornitura sia proseguita da Unicoenergia al Cliente, questi si impegna sin d'ora a pagarne il corrispettivo nei termini di Contratto, concretandosi un' ultrattività consensuale dello stesso.

7.6 **PENALI.** Per i Clienti di grandi dimensioni, nel caso in cui il Cliente receda anticipatamente dal Contratto nel mancato

rispetto dei termini previsti, Unicoenergia applicherà le seguenti penali, salvo il danno ulteriore, per ogni mese intercorrente fra la data di cessazione di fatto della fornitura di energia elettrica o gas da parte di Unicoenergia e quella in cui la fornitura avrebbe dovuto cessare nel rispetto del presente Contratto:

Energia Elettrica: $V_c (PUN + P_e)$ dove: V_c = volume contrattuale (se non comunicato dal Cliente, questo viene stimato sulla base dei consumi storici e sulla media dei consumi rilevati durante il periodo di fornitura) non prelevato nel periodo restante del contratto, PUN è il Prezzo Unico Nazionale e P_e penale per recesso anticipato pari a 0.01 €/kWh, salvo diversi accordi tra le parti;

Gas Naturale: $V_c(P_0 + P_e)$ dove: V_c = volume contrattuale (se non comunicato dal Cliente, questo viene stimato sulla base dei consumi storici e sulla media dei consumi rilevati durante il periodo di fornitura) non prelevato nel periodo restante del contratto, P_0 è il Prezzo a copertura della materia e P_e penale per recesso anticipato pari al Prezzo di cui alle CTE-G determinato per smc, oltre gli oneri di gestione e commercializzazione previsti, salvo diversi accordi tra le parti. Gas Naturale: $V_c(P_0 + P_e)$ dove: V_c = volume contrattuale (se non comunicato dal Cliente, questo viene stimato sulla base dei consumi storici e sulla media dei consumi rilevati durante il periodo di fornitura) non prelevato nel periodo restante del contratto, P_0 è il Prezzo a copertura della materia e P_e penale per recesso anticipato pari al Prezzo di cui alle CTE-G determinato per smc, oltre gli oneri di gestione e commercializzazione previsti, salvo diversi accordi tra le parti. Il termine proporzionale P_0 di cui sopra, riferito ad un Gas avente alle condizioni standard un PCS pari a 38,52 MJ/Smc, verrà trasformato in €/Smc ed adeguato proporzionalmente al PCS reale del Mese di consegna del Gas in relazione al quale tale termine deve essere calcolato.

Per la fornitura di gas naturale di clienti di grandi dimensioni, in caso di recesso anticipato, il cliente si impegna a corrispondere a Unicoenergia i costi sostenuti da quest'ultima (Termine fisso mensile) a favore del Trasportatore per ogni mese residuo non fornito, laddove i suddetti costi non vengano trasferiti al fornitore subentrante.

7.7 RECESSO DEL FORNITORE. Unicoenergia ha facoltà di recedere unilateralmente, anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri; in tal caso dovrà inviare a mezzo pec o tramite raccomandata A/R una comunicazione scritta al Cliente con termine di preavviso di 6 mesi, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 8 - CONDIZIONI ECONOMICHE – RINNOVO – MODIFICHE UNILATERALI – ALTRI COSTI.

8.1 Le Condizioni Tecnico-Economiche della singola fornitura e il periodo di applicabilità delle stesse sono contenuti negli allegati CTE-EE/CTE-G. Unicoenergia, previo Credit Check effettuato sul Cliente ai sensi del successivo art. 10.1 delle CG, si riserva la facoltà di formulare offerte dedicate nelle tipologie del "prezzo fisso" e del "prezzo variabile" dove il "prezzo" è quello riferito alla spesa per la sola materia prima.

8.2 Rinnovo: Alla scadenza delle Condizioni Economiche, indicate nelle CTE cui il Cliente ha aderito, le stesse si rinnovano per uguale periodo, salvo diversa indicazione nelle CTE, o diversa comunicazione del Fornitore, e salvo l'esercizio da parte del Fornitore della facoltà di modificarle unilateralmente ai sensi del presente articolo.

8.3 Modifiche unilaterali: Il Fornitore ha la facoltà di modificare unilateralmente, per giustificato motivo, le condizioni generali di contratto e/o le Condizioni Tecnico Economiche, previa autonoma comunicazione al Cliente con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. Le variazioni decorrono dal mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione ai sensi dell'articolo 13 del Codice di Condotta Commerciale. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte di Unicoenergia. Tale comunicazione sarà autonoma e conterrà l'intestazione "Proposta di modifica unilaterale del contratto". Il Cliente che non intenda accettare la modifica unilaterale delle condizioni generali di contratto e/o delle Condizioni Tecnico Economiche può esercitare il diritto di recesso nelle modalità e tempistiche precisate all'articolo 7.4.

8.4 La comunicazione di cui al comma 8.1. non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il cliente finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate. Il cliente che non intenda accettare le nuove condizioni contrattuali unilateralmente modificate dal Fornitore ha la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 7.4 delle presenti CG.

8.5 Rinnovo Condizioni Economiche. Unicoenergia entro 3 mesi (tre) dalla scadenza del termine di validità delle Condizioni Economiche CTE-EE/CTE-G cui il Cliente ha aderito, e ivi indicato, comunicherà per iscritto le nuove condizioni economiche che regoleranno il periodo successivo. Tale preavviso di 3 mesi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, da parte del cliente stesso, della comunicazione contenente le nuove condizioni economiche che, fatta salva prova contraria, si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da Unicoenergia. Ove il cliente non intenda accettarle, potrà recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 8.4 entro 30 giorni (trenta) decorrenti dalla ricezione delle stesse, con le modalità indicate allo stesso articolo.

In caso di mancata comunicazione entro tale termine, le nuove CTE-EE/CTE-G s'intenderanno accettate da parte del Cliente.

8.6 Per la fornitura di gas naturale, tutti i clienti, in caso di mancato rinnovo di una fornitura non allineata all'anno

termico, si impegneranno a corrispondere a Unicoenergia – fino al termine dell'anno termico di riferimento - i costi sostenuti da quest'ultima (Termine fisso mensile) a favore del Trasportatore, relativi alla differenza di capacità ancora eventualmente detenuta da Unicoenergia e non trasferita all'eventuale nuovo fornitore subentrante.

8.7 Per la fornitura di gas naturale di clienti di grandi dimensioni, in caso di subentro di una fornitura non allineata all'anno termico, il cliente si impegna a corrispondere a Unicoenergia i costi sostenuti da quest'ultima (Termine fisso mensile) a favore del Trasportatore, per il periodo decorrente dalla data di inizio dell'anno termico precedente al subentro sino alla data di attivazione.

8.8 Per la fornitura di gas naturale, tutti i clienti, in caso di voltura di una fornitura non allineata all'anno termico, dovranno impegnarsi a corrispondere a Unicoenergia i costi sostenuti da quest'ultima (Termine fisso mensile) a favore del Trasportatore, fino al termine dell'anno termico di riferimento.

8.9 Per la fornitura di gas naturale di clienti di grandi dimensioni, in caso di recesso anticipato, il cliente si impegna a corrispondere a Unicoenergia i costi sostenuti da quest'ultima (Termine fisso mensile) a favore del Trasportatore per ogni mese residuo non fornito, laddove i suddetti costi non vengano trasferiti al fornitore subentrante.

8.10 Qualora il Cliente eserciti il diritto di recesso ai sensi dell'art. 8 delle CG per l'attivazione della fornitura con un nuovo fornitore, in caso di ritardo nell'acquisizione del Sito da parte dello stesso, sono valide le nuove CTE-EE/CTE-G fino alla fine delle operazioni di acquisizione del Sito da parte del nuovo fornitore.

8.11 Qualsiasi ulteriore onere introdotto dalle Autorità competenti in materia di gas e/o energia elettrica verrà addebitato al cliente con le modalità, la decorrenza i limiti da queste previste, ivi compresi i casi in cui, a seguito di una delibera dell'ARERA o di qualsivoglia provvedimento ministeriale, dovessero essere modificati i corrispettivi e/o le tariffe inerenti che istituiscono elementi e/o parametri costituenti il prezzo; in tal caso gli stessi dovranno intendersi modificati con effetto dalla data di entrata in vigore o di decorrenza fissata dalla delibera/provvedimento e, pertanto, Unicoenergia potrà modificare il pezzo applicando i corrispettivi e/o le tariffe così come modificate.

8.12 Ove sopraggiungano modifiche normative, ovvero, vengano introdotte disposizioni normative applicabili alle CTE-EE/CTE-G tali da incidere in modo significativo sulle modalità di calcolo del prezzo o su altro elemento determinante nella formazione dell'offerta, Unicoenergia renderà note al Cliente le conseguenti modifiche da apportare all'offerta. Le predette modifiche dovranno essere tali da garantire un equo contemperamento dei rispettivi interessi, nel pieno rispetto delle nuove disposizioni e/o modifiche normative introdotte dalle Autorità competenti di settore.

8.13 Unicoenergia ha la facoltà di applicare, altresì, al Cliente gli oneri di remunerazione del servizio di vendita che verranno determinati nelle CTE-EE/CTE-G.

8.14 Unicoenergia si riserva il diritto di accedere al Sistema indennitario regolato dalla Delibera ARG/elt 191/09 s.m.i. e dalla Delibera 593/2017/R/COM e s.m.i., qualora le condizioni del Cliente finale, a seguito della cessazione, lo permettano. In tale ipotesi il Fornitore sarà obbligato ad applicare al Cliente, alla prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo ai corrispettivi non pagati al precedente fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale.

8.15 In caso di offerta collegata alla fornitura di prodotti (ad es. bici elettriche) in caso di malfunzionamento di questi ultimi Unicoenergia fornirà al Cliente tutta l'assistenza necessaria per ripristinarne il corretto funzionamento, nei limiti delle attività manutentive e di riparazione previste dalla garanzia dei prodotti stessi, come meglio disciplinate nell'appendice commerciale al presente Contratto di Fornitura. Resta inteso che il Cliente, in caso di malfunzionamento dei prodotti e/o di sostituzione degli stessi, non è esonerato dal pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale.

ART. 9 - GARANZIE E DEPOSITO CAUZIONALE

21.1 Unicoenergia sottoporrà il Cliente a valutazione di affidabilità del credito (Credit Check). In caso di esito negativo del Credit Check, Unicoenergia si riserva la facoltà di non procedere con l'attivazione della fornitura.

21.2 Per i Clienti che abbiano autorizzato i pagamenti tramite SDD (Sepa Direct Debit), non sarà dovuto il rilascio di un deposito cauzionale.

21.3 Unicoenergia, laddove il Cliente *non abbia* autorizzato i pagamenti tramite RID/SDD (Sepa Direct Debit), anche per gli effetti dell'articolo 1461 del codice civile, addebiterà a partire dalla prima fattura, o sulle fatture successive alla prima, un importo a titolo di deposito cauzionale pari all'ammontare medio dell'importo stimato di almeno tre mesi di fornitura.

21.4 Qualora, durante la vigenza del contratto, il Cliente revochi il mandato all'effettuazione dei pagamenti tramite RID/SDD, ovvero, nel caso in cui nei suddetti pagamenti si verificassero ritardi superiori a 10 (dieci) giorni, Unicoenergia si riserva di applicare il suddetto deposito cauzionale nelle modalità indicate al precedente punto, oppure di richiedere una fidejussione bancaria sempre pari all'ammontare medio dell'importo stimato di almeno tre mesi di fornitura. Tali previsioni sono applicabili anche al caso in cui il ritardo riguardi il pagamento di una singola fattura, in questo caso Unicoenergia si riserva di suddividere il pagamento del deposito cauzionale in più tranches, il cui ammontare verrà addebitato su un numero di fatture corrispondente, con possibile decorrenza già dalla prima fattura.

21.5 Nel caso in cui il Cliente non assolva l'obbligo di pagare la fidejussione o il deposito cauzionale, Unicoenergia si riserva la facoltà di interrompere la fornitura e di risolvere il contratto senza ulteriore preavviso. La fidejussione sarà

comunque ritenuta valida soltanto se preveda espressamente l'obbligo dell'ente garante di versare gli importi garantiti su semplice richiesta di Unicoenergia, senza l'obbligo della preventiva costituzione in mora del Cliente inadempiente. Qualora l'importo garantito venga incamerato in tutto o in parte da Unicoenergia, il Cliente sarà tenuto a ricostituire la garanzia bancaria o il deposito cauzionale per l'intero ammontare, Unicoenergia avrà la facoltà di addebitare la garanzia richiesta in più tranches. Ai sensi dell'art. 12.7 del TIV (Del. ARERA 301/2012 s.m.i.) l'ammontare del deposito cauzionale è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) Unicoenergia abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il cliente finale non abbia adempiuto alle previsioni di cui al comma 12.1 del TIV e Unicoenergia abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. In caso di mancata o invalida costituzione o di mancata ricostituzione della garanzia, è facoltà di Unicoenergia risolvere il contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. In caso di ritardo, da parte del Cliente, nei pagamenti di una o più fatture, anche non consecutive, Unicoenergia potrà escutere la garanzia fino alla concorrenza del credito dovuto. In caso di ritardato pagamento, da parte del Cliente, nei pagamenti di una o più fatture, Unicoenergia applicherà gli interessi di mora come da delibera ARERA. Unicoenergia si riserva la facoltà di cedere il credito dovuto dal Cliente in virtù del presente Contratto, previa comunicazione espressa al Cliente stesso.

ART. 10 - FATTURAZIONE DEI CONSUMI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

10.1 Tempi e modalità di fatturazione sono quelli previsti dagli allegati CTE-EE/CTE-G. Unicoenergia si riserva, ad ogni modo, nel corso di rapporto di fornitura, tenuto conto delle necessità derivanti dall'esecuzione del Contratto, di modificare le modalità di fatturazione indicate nelle CTE-EE/CTE-G, previo accordo con il Cliente.

10.2 Unicoenergia invierà al Cliente le fatture in forma sintetica secondo lo schema della cosiddetta "Bolletta 2.0". Il Cliente potrà in ogni caso accedere alla fattura di dettaglio nella propria area riservata, accessibile dal sito internet www.unicoenergia.it. Sul sito internet, <https://unicoenergia.it/file/UE-GUIDA-ALLA-LETTURA-DELLA-BOLLETTA-2.0.pdf>, sarà, inoltre, disponibile una guida alla fattura con spiegazione delle singole voci in riferimento al glossario dell'ARERA. Le fatture verranno inviate al Cliente tramite fatturazione elettronica.

10.3 Nessun costo sarà addebitato in caso di invio della fattura di cortesia tramite posta elettronica e/o certificata. Ulteriori modalità digitali parimenti gratuite per rendere disponibile le fatture di cortesia potranno essere successivamente implementate e comunicate. Unicoenergia emetterà le fatture (distinte per fornitura) sulla base delle informazioni ricevute dai distributori locali competenti secondo le tempistiche e le modalità pattuite. Qualora tale informazione non fosse disponibile in tempi compatibili con la regolare fatturazione, verrà emessa una fattura composta da un acconto pari alla somma degli oneri previsti dal Contratto, calcolato sulla base del miglior dato di consumo disponibile. La rettifica di eventuali errori di fatturazione, siano questi a credito oppure a debito del Cliente, è effettuata con la prima fattura successiva all'accertamento stesso e, in ogni caso, nel rispetto dei termini previsti dalla delibera ARERA ARG/com 413/16 s.m.i., senza che tuttavia il mancato rispetto costituisca rinuncia al maggior credito delle parti.

FATTURAZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA

10.4 In caso di fornitura di energia elettrica, qualora al momento dell'emissione della bolletta il Distributore non abbia comunicato al Fornitore letture dirette di consumi reali, il Fornitore in tempo utile il Fornitor in assenza del dato di consumo comunicato dal distributore, la fatturazione avverrà sulla base del miglior dato di consumo a disposizione di Unicoenergia. Tale dato verrà determinato a seguito dell'analisi dei consumi relativi a periodi di fornitura precedenti, per ciascun PdP, ovvero, a seguito di specifiche intese con il Cliente.

10.5 Successivamente, potrà essere emesso un conguaglio comprensivo di tutti gli oneri di cui ai punti precedenti, calcolato considerando i dati ufficiali forniti dai distributori competenti. Unicoenergia addebiterà o accrediterà gli importi relativi a eventuali conguagli anche successivamente al termine della/e fornitura/e, derivanti da comunicazioni successive del distributore competente.

FATTURAZIONE DEI CONSUMI DI GAS NATURALE

10.6 In caso di fornitura di gas naturale, la società di distribuzione ha diritto ad accedere alla stazione di misura/misuratori in qualsiasi momento per la verifica della strumentazione e/o per le operazioni di misura. La rilevazione dei consumi avviene tramite lettura diretta del misuratore gas da parte del distributore e/o mediante autolettura da parte del Cliente con trasmissione della stessa a Unicoenergia tramite e-mail alla casella info@unicoenergia.com. Qualora le letture non dovessero pervenire entro gli ultimi tre giorni del mese, la fatturazione sarà emessa su letture stimate, che verranno conguagliate il mese successivo. L'autolettura sarà ritenuta valida ai fini del conteggio dei volumi erogati salvo eventuale successiva rettifica a seguito di rilevazione di lettura diretta o mancata validazione da parte del distributore locale, come da delibera ARERA 145/10 s.m.i. Il distributore è responsabile dell'attività di misura dei consumi come definito dalla delibera ARERA 69/09 e s.m.i. Il tentativo di lettura diretta del misuratore gas da parte del distributore locale avviene secondo le periodicità stabilite dalla normativa vigente in lazione alla tipologia di Cliente fornito (ai sensi della delibera ARERA 69/09 e s.m.i.) e riassunta nel modulo CTE-G. I dati di misura rilevati dal distributore sono comunicati a Unicoenergia secondo le tempistiche e le modalità previste dall'ARERA. Il

Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati della società di distribuzione per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura effettiva del misuratore gas. In caso di guasto o blocco del misuratore, il Cliente dovrà comunicarlo immediatamente a Unicoenergia. In questo caso e nel caso che l'avaria sia riscontrata dal personale del distributore, si procederà alla sostituzione del misuratore e alla rideterminazione dei consumi. Il Cliente ha diritto a far verificare il corretto funzionamento degli strumenti di misura di energia elettrica /gas, ma se risultassero privi di difetti di funzionamento sarà tenuto a sostenere le spese di verifica; in caso contrario i gruppi saranno sostituiti a cura e spese del distributore con conseguente ricostruzione dei prelievi per il periodo di malfunzionamento. In ogni caso, Unicoenergia è sempre esonerata da ogni responsabilità relativa alla misura. Le parti concordano di ritenere validi i dati di misura (anche eventualmente stimati) che le società di distribuzione locale comunicheranno a Unicoenergia. Tali dati faranno stato fino a che non sarà eventualmente accertata la loro erroneità nei limiti temporali previsti dal codice di rete di pertinenza e avranno valenza fiscale. Qualora la società di distribuzione non comunichi, tempestivamente, le letture del contatore con riferimento al primo e all'ultimo giorno gas del singolo mese di fornitura, la determinazione del volume mensile prelevato dal PdR, ai fini della fatturazione da parte di Unicoenergia, avverrà mediante l'applicazione del profilo di prelievo standard definito dall'ARERA e attribuito a ciascun PdR dalla società di distribuzione territorialmente competente. Tale profilo verrà applicato tra due letture successive rilevate dalla società di distribuzione per determinare la lettura corrispondente al primo e/o all'ultimo giorno gas del mese da fatturare. Ove l'informazione del volume fosse del tutto mancante, i consumi saranno stimati da Unicoenergia in relazione all'andamento climatico, ai dati storici o contrattuali di consumo del Cliente, alla tipologia d'uso del gas.

10.7 METODI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE:

Il pagamento della fattura deve avvenire entro la data di scadenza indicata nella stessa. Il Cliente può effettuare il versamento tramite:

- addebito diretto su conto corrente (SDD/RID);
- bonifico bancario su IBAN – **IT 48 H 03069 03496 1000 0000 5848** – Intesa San Paolo S.p.a. – intestato a Unicoenergia S.r.l.;
- tramite conto corrente postale n. 1034196558 intestato a Unicoenergia S.r.l. - Indicando nella causale il codice cliente o il numero del contratto di fornitura e il numero di fattura.
- tramite carta di credito e/o debito accedendo all'apposita area clienti presente sul sito www.unicoenergia.it

ART. 11 - MOROSITA' E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

11.1 Il Cliente s'impegna a effettuare il pagamento integrale delle fatture entro il termine di scadenza indicato nella fattura stessa. Il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto neanche in caso di contestazione della fattura, né il cliente potrà levare eccezione alcuna al fine di sospendere, differire ovvero ridurre il pagamento.

11.2 Nell'ipotesi in cui si verifichi un ritardo nell'allineamento del RID/SDD e, conseguentemente, non risultino effettuati i pagamenti a saldo delle fatture emesse, entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione di Unicoenergia del mancato allineamento RID/SDD, il cliente dovrà provvedere a effettuare il pagamento tramite bonifico bancario in favore di Unicoenergia, sulle coordinate bancarie indicate all'art. 10 delle CG.

11.3 In caso di omesso o parziale pagamento delle fatture alla scadenza indicata, e/o in caso di mancato pagamento del deposito cauzionale, il Fornitore ha il diritto di chiedere al Distributore competente la sospensione della fornitura per morosità, previa comunicazione di costituzione in mora con preavviso di sospensione, come previsto dal Testo Integrato morosità elettrica (TIMOE) e/o DAL Testo integrato morosità Gas naturale (TIMG), e di seguito specificato. In caso di misuratore inaccessibile, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 34.2 d-bis del TIVG, il Cliente finale è tenuto a consentire all'impresa di distribuzione l'accesso ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura, al fine di effettuare la disalimentazione del punto di riconsegna. Tale diritto può essere esercitato qualora siano decorsi almeno 3 giorni lavorativi, dalla scadenza del termine di pagamento da parte del Cliente

11.4 Costituzione in mora. Ai sensi e per gli effetti delle Delibere 258/2015/R/com e ARG/gas 99/11 dell'ARERA, in caso di omesso parziale pagamento, a decorrere dal 1° (primo) giorno lavorativo successivo alla data di scadenza della fattura, Unicoenergia costituirà in mora il Cliente mediante raccomandata a/r o PEC, in conformità a quanto prescritto dal Testo Integrato morosità elettrica (TIMOE) e/o dal Testo integrato morosità Gas naturale (TIMG). La comunicazione di costituzione in mora indicherà termine ultimo per provvedere al pagamento, con avvertimento che in mancanza si darà corso alla sospensione della fornitura.

11.5 Sospensione della fornitura. La sospensione avrà luogo, in costanza di mora, trascorsi i seguenti termini minimi: Per i clienti connessi in bassa tensione: la sospensione potrà avere luogo, senza ulteriore preavviso, decorsi almeno 25 giorni solari dalla notifica al Cliente della comunicazione di costituzione in mora senza che questi abbia provveduto al pagamento. Nel caso di Clienti finali connessi in bassa tensione e dotati di misuratore elettronico, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni da tale riduzione, in caso di persistenza dello stato di morosità, verrà sospesa la fornitura. periodo di 15 giorni.

Per i clienti connessi in media/alta tensione e nel caso di fornitura di gas naturale: la sospensione potrà avere luogo, senza ulteriore preavviso, decorsi almeno 40 giorni solari dalla notifica al Cliente della comunicazione di costituzione in mora senza che questi abbia provveduto al pagamento.

Resta inteso che l'intervallo di tempo tra il termine di pagamento indicato nella costituzione in mora e il termine per Unicoenergia per presentare al Distributore competente la richiesta di sospensione della fornitura, che non potrà essere inferiore 3 giorni lavorativi.

11.6 Unicoenergia si riserva la facoltà di richiedere al distributore la riattivazione della fornitura solo ed esclusivamente in seguito al pagamento integrale degli importi indicati nella comunicazione scritta di costituzione in mora, dei costi di sospensione e riattivazione previsti da ARERA, se applicabili, delle spese di gestione, degli interventi tecnici, degli oneri di gestione della morosità, dei costi sostenuti per il recupero del credito nonché degli importi indicati in fatture eventualmente scadute successivamente all'inoltro della comunicazione stessa, anche se ivi non espressamente riportati.

11.7 La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione nei confronti dei "Clienti finali non disalimentabili" come previsto dalla delibera ARERA ARG/elt 04/08 s.m.i. e dalle altre norme in materia. In tal caso Unicoenergia, qualora il Cliente non provveda al pagamento di quanto dovuto, avrà facoltà di risolvere il contratto di trasporto relativamente ai POD interessati e provvedere a trasferirli nel contratto di trasporto del fornitore del mercato regolamentato di riferimento.

11.8 In caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità tecnica di sospensione per morosità, Unicoenergia potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura sotto forma di interruzione dell'alimentazione, disalimentazione, lavoro complesso, taglio colonna, sigillatura, discatura, ecc., o di cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione, ovvero attivarsi per il distacco forzoso a mezzo di ufficiale giudiziario incaricato dal Tribunale competente, previo invio al Cliente di apposita raccomandata con preavviso di 10 (dieci) giorni. I costi relativi alla interruzione/sospensione/cessazione della fornitura saranno integralmente addebitati al Cliente.

11.9 In tutti i casi di morosità e/o di sospensione della fornitura e risoluzione del Contratto (anche se relativi solo ad una delle forniture), per le relative prestazioni amministrative e commerciali il Fornitore addebiterà al Cliente un importo pari a: a) euro 9,95, iva inclusa, per oneri di spedizione dei solleciti di pagamento; b) euro 25,00 iva esclusa, per ciascuna operazione di sospensione, disattivazione e di eventuale riattivazione della fornitura, oltre gli oneri che verranno alla stessa applicati dal Distributore e dal Trasportatore.

11.10 Il Cliente, in caso di sollecito, può comunicare l'avvenuto pagamento secondo le modalità e agli indirizzi indicati nella comunicazione scritta di costituzione in mora, allegando copia della contabile di pagamento.

11.11 Indennizzi Unicoenergia sarà tenuta a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico, per un importo pari a:

a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;

b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: 1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora Unicoenergia non sia in grado di documentare la data di invio; 3. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Unicoenergia sarà tenuta a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico, per un importo pari a euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza:

a) nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora

b) nonostante l'invio della costituzione in mora

11.12 Unicoenergia corrisponderà al Cliente l'indennizzo automatico di cui al precedente articolo 11.11 direttamente o in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall'importo addebitato nella medesima fattura.

11.13 Unicoenergia prevede per i suoi clienti e per i titolari di bonus sociale la possibilità di rateizzare il debito; la richiesta dovrà pervenire entro 7 giorni dalla data di scadenza anche di una sola fattura e non oltre 3 giorni dalla ricezione della costituzione in mora ai sensi del precedente art. 11.4. Qualora Unicoenergia abbia accolto la richiesta di rateizzare il debito, il Cliente è tenuto alla sottoscrizione del piano di rientro proposto, pena la nullità dello stesso. In caso di piano di rientro in corso, Unicoenergia si riserva la facoltà di decidere discrezionalmente in merito alla richiesta di concessione di un ulteriore piano di rientro.

INTERESSI DI MORA:

11.14 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento, secondo le modalità ed entro il termine previsto nelle fatture, saranno applicati al cliente interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso BCE, maggiorato di 3,5 punti percentuali, come previsto dalla Delibera 200/99. Per la fornitura di gas al Cliente domestico saranno applicati interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, ai sensi dell'articolo 2, D. Lgs. 24 giugno 1998, n.

213, aumentato di 3,5 punti percentuali, come previsto dalla Delibera 229/01, il tutto senza bisogno di diffide o costituzioni in mora, ma per il semplice decorso del termine nonché tutte le spese documentabili, incluse le spese legali, che Unicoenergia avrà sostenuto per il recupero del proprio credito.

11.15 Ai Clienti non domestici, sugli importi fatturati per la fornitura di energia elettrica o di gas con consumo maggiore di 200.000 Smc/anno, verranno applicati gli interessi moratori al saggio annuo pari al tasso BCE maggiorato nella misura massima consentita dall'articolo 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002 s.m., il tutto senza bisogno di diffide o costituzioni in mora, ma per il semplice decorso del termine, nonché tutte le spese documentabili, incluse le spese legali, che Unicoenergia avrà sostenuto per il recupero del proprio credito. Ove sia stata attivata la cessione del credito, gli interessi di mora saranno quelli previsti dal cessionario del credito, qualora superiori rispetto a quelli calcolati alle condizioni riportate nel presente paragrafo.

ART. 12 - MANCATO RISPETTO DEI PROFILI DI CONSUMO DICHIARATI

12.1 Il profilo di consumo comunicato dal Cliente è vincolante e, pertanto, saranno applicate le seguenti penali in caso di mancato rispetto del profilo dichiarato, al netto di una franchigia del 25%:

a. Nel caso in cui i prelievi effettivi risultino più bassi di oltre il 25% di quanto dichiarato, sui mancati prelievi si applicherà una penale corrispondente al prezzo contrattuale di cui alle CTE-G/CTE-EE, applicata per ogni metro cubo standard o kWh non prelevato;

b. La precedente disposizione è applicabile anche in caso di mancato prelievo per dismissione attività non comunicate e/o in caso di recesso anticipato;

c. Nel caso in cui i prelievi effettivi risultino più elevati di oltre il 25% di quanto dichiarato, sui prelievi eccedenti si applicherà un corrispettivo aggiuntivo pari al delta (in valore assoluto) tra il volume allocato mensile ed il 110% del volume mensile contrattuale, moltiplicato per il delta (in valore assoluto) tra la media ponderata dei prezzi di sbilanciamento giornalieri in acquisto (Psibil, buy) del mese di riferimento e il prezzo contrattuale.

12.2 Le penali di cui al precedente articolo sono applicabili solo ai clienti business (PMI, P.Iva) con usi diversi (laddove previsto dall'ARERA) e a clienti di grandi dimensioni (es. uso industriale) e potranno essere applicati al cliente anche in caso di cessazione del contratto di fornitura per qualsivoglia motivo, con fatture emesse successivamente.

ART. 12 - SUPERAMENTO DELLA CAPACITA' GIORNALIERA E CORRISPETTIVO DI SCOSTAMENTO.

12.1 In caso di fornitura di gas naturale, laddove in qualsiasi giorno del Mese il Pg risulti superiore alla Cg, il Cliente dovrà corrispondere, oltre agli importi di cui alle CTE-G, i corrispettivi richiesti dalla l'impresa di trasporto ai sensi del Codice di Rete come modificato dalla Deliberazione ARERA 329/2020/R/GAS, tenuto conto che l'ammontare massimo dei corrispettivi di scostamento applicati ad un Utente presso un Punto di Riconsegna, con riferimento all'intero Anno Termico, non può essere superiore a 1,1 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel Punto di Riconsegna in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel medesimo Punto nel corso dell'Anno Termico. Tali importi saranno aggiornati per tener conto di qualsiasi variazione, ivi compresa la sostituzione degli attuali nominativi e/o l'istituzione di nuovi corrispettivi, delle tariffe di trasporto approvate dall'Autorità, delle soglie di applicabilità degli stessi e dei fattori moltiplicativi di riferimento. Gli importi di cui sopra non verranno adeguati al PCS.

12.2 7.3 In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati ad Unicoenergia o a terzi, a seguito di un prelievo in eccedenza, compresi i danni relativi alla qualità del servizio fornito al Cliente stesso o a terzi.

12.3 I corrispettivi di cui ai precedenti punti potranno essere applicati al cliente anche in caso di cessazione del contratto di fornitura per qualsivoglia motivo, con fatture emesse successivamente.

ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO

Unicoenergia si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto, impegnandosi sin d'ora il Cliente ad accettare detta cessione. In tale caso la cessione si estenderà a tutti gli accessori dei crediti stessi e alle garanzie che dovessero eventualmente assistere le obbligazioni del Cliente. Della avvenuta cessione verrà data al Cliente comunicazione scritta, dove verrà indicato anche il cessionario che diverrà destinatario dei pagamenti, di cui verrà indicata la decorrenza. Unicoenergia si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto, impegnandosi sin d'ora il Cliente ad accettare detta cessione. In tale caso la cessione si estenderà a tutti gli accessori dei crediti stessi e alle garanzie che dovessero eventualmente assistere le obbligazioni del Cliente.

ART. 14 - OBBLIGHI FISCALI

14.1 Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto e inerenti la fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposte e relative addizionali presenti e fatture i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o nel Contratto a carico di Unicoenergia senza facoltà di rivalsa, e saranno esposte in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla normativa in materia.

14.2 Ai fini del T.U. Accise Dlgs. 504/95 e s.m.i, Unicoenergia s'impegna ad applicare le accise sul consumo di energia elettrica e/o gas naturale ai propri Clienti, a effettuare le dichiarazioni all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di competenza e ad eseguire i versamenti previsti per legge. Il Cliente s'impegna, alla data di sottoscrizione del Contratto, compilando apposita modulistica e allegando idonea documentazione, a comunicare, sotto la propria personale

responsabilità, a Unicoenergia eventuali agevolazioni/esenzioni spettanti totalmente o parzialmente per le forniture di energia elettrica e/o gas naturale. Tale documentazione formerà parte essenziale ed integrante del contratto. Si ribadisce che per le forniture di energia elettrica/gas naturale l'applicazione del regime di esenzione totale o parziale dall'accisa è subordinata all'autorizzazione degli Uffici territorialmente competenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sarà cura del Cliente fornire per iscritto l'aggiornamento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti gli impieghi di energia elettrica/gas naturale, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc.) nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dall'istanza, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente a Unicoenergia, saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi e ogni altra somma che Unicoenergia fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o a Enti Pubblici.

14.3 Ai fini dell'applicazione del D.P.R. 633/72 e seguenti modifiche e/o integrazioni, il Cliente, qualora benefici di un regime IVA diverso da quello ordinario, per poterne usufruire dovrà fornire apposita documentazione. In ogni caso, Unicoenergia, prima di procedere all'applicazione del diverso regime IVA, si riserva la facoltà di valutare la documentazione ricevuta.

14.4 Tasse, imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno a carico del Cliente o di Unicoenergia, ovvero di entrambe, secondo quanto disposto dalle relative previsioni normative.

14.5 Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti, impegnandosi a manlevare e tenere indenne Unicoenergia da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte e delle tariffe, determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal Cliente stesso.

Maggiori informazioni in merito alla normativa fiscale e alla modulistica per la richiesta di agevolazioni/esenzioni possono essere reperite sul sito internet: www.unicoenergia.it

ART. 15 - CONTRATTI DI TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, DISPACCIAMENTO E MANDATO CONNESSIONE

15.1 Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce mandato senza rappresentanza irrevocabile ed esclusivo a Unicoenergia che, a sua volta, ha facoltà di nominare uno o più sub mandatari, per la stipula del Contratto di trasporto, distribuzione e dispacciamento (compreso il servizio di misura) per i POD/PdR oggetto del Contratto e si impegna a rilasciare a Unicoenergia tutta la documentazione necessaria, nei tempi e nei modi da questi stabiliti, nonché a rispettare quanto di propria competenza previsto in tali contratti accettandone fin d'ora tutti gli oneri e i corrispettivi derivanti. Unicoenergia di contro, si impegna ad espletare tutte le formalità necessarie a rendere operativi tutti i servizi previsti dal presente articolo.

15.2 Il Cliente conferisce, inoltre, mandato senza rappresentanza, irrevocabile ed esclusivo a Unicoenergia per la partecipazione della stessa alle procedure di assegnazione della capacità di importazione o altri diritti relativamente al Punto di Prelievo.

15.3 Il Cliente conferisce mandato con rappresentanza a Unicoenergia per la stipula del contratto di connessione dei PdP per l'esecuzione di tutte le prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei PdP alla rete elettrica (ad esempio: allacciamento, voltura, aumento di potenza, disattivazioni, ecc). Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione, dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite Unicoenergia. Il Cliente rimarrà comunque titolare di ogni rapporto giuridico con il distributore locale per tutto ciò che concerne le attività relative alla connessione alla rete del proprio PdP (ex delibera 333/07 e 348/07). Per quanto concerne le forniture in media tensione, l'esecuzione del mandato è condizionata al fatto che il Cliente somministri a Unicoenergia i mezzi necessari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1719 c.c.

15.4 Qualsiasi onere, spesa o contributo, conseguenti il conferimento dei mandati indicati al presente articolo, saranno a esclusivo ed integrale carico del Cliente.

15.5 Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto del Contratto di Dispacciamento e di Distribuzione, del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica, del Contratto di Connessione ed, in particolare, degli obblighi da essi derivanti, quali: (a) non effettuare prelievi eccedenti la potenza massima installata o la pressione disponibile o comunque fraudolenti o irregolari; (b) permettere ispezioni e verifiche sui propri impianti e sui Misuratori; (c) non manomettere le apparecchiature della Società di Distribuzione e non alterare le misurazioni dei consumi; (d) pagare i corrispettivi richiesti per le attività svolte dalla Società di Distribuzione. Salva diversa previsione nelle CTE-EE/CTE-G, tali corrispettivi saranno pagati da Unicoenergia e addebitati da parte di quest'ultima al Cliente. Qualora il Cliente sia dotato di impianti di autoproduzione, Unicoenergia potrà applicare oneri di sbilanciamento; (e) mantenere gli impianti in sicurezza e adeguarli alle norme tecniche, ove richiesto.

15.6 Il Cliente si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del Contratto di Dispacciamento o di Distribuzione, del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica e Contratto di

Connessione e a tenere indenne Unicoenergia in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

15.7 Il Cliente si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del Contratto di Trasporto anche in caso di connessione a reti cd. RIU.

ART. 16 - FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

16.1 Per "Forza Maggiore" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile a una delle Parti, che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte l'adempimento del Contratto e che sia impossibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze necessarie.

16.2 Le Parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.

16.3 Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano a Unicoenergia, in tutto o in parte, impossibile gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, guerre, atti di terrorismo, calamità naturali, terremoti, alluvioni, fulmini scioperi a carattere nazionale e/o di categoria, e serrate (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle Parti e, per il gas, ulteriori situazioni quali cause di forza maggiore previste dal Codice di Rete di Distribuzione.

16.4 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, come sopra detto, tale Parte ne deve dare comunicazione all'altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO

17.1 Il Cliente acconsente sin d'ora alla cessione del Contratto da parte di Unicoenergia ad altra società di vendita ai clienti idonei di cui all'art. 13 comma 2 lettera c) del DLgs. 79/99 ovvero ad altre Società dallo stesso partecipate ed abilitate a concludere contratti per la fornitura di energia elettrica ed il gas a clienti idonei. La cessione, ai sensi dell'art. 1407 c.c., sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata da Unicoenergia.

17.2 Il Cliente non potrà neppure in parte, senza il preventivo consenso scritto di Unicoenergia sostituire a se' altro contraente, cedere ovvero trasferire il presente Contratto in alcun modo ivi compresi affitti, trasferimenti di azienda, fusioni, scissioni, incorporazioni, vulture, ecc. Fermo restando il divieto di cessione, in assenza di previa autorizzazione, il Cliente che intenda cedere il presente Contratto ad altro soggetto, dovrà presentare richiesta scritta di voltura a Unicoenergia, compilando l'apposito modulo e inviando lo stesso all'indirizzo info@unicoenergia.com.

17.3 In caso di subentro di fatto di altro soggetto nella fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, inteso come utilizzo materiale di energia elettrica e/o gas naturale da parte di altro soggetto rispetto al Cliente, fermo restando il divieto di cessione del Contratto, il soggetto subentrante dovrà darne comunicazione a Unicoenergia mediante raccomandata a/r, posta elettronica certificata o a mezzo fax agli indirizzi indicati all'art. 19 delle CG. Unicoenergia si riserva il diritto di accettare il subentro. In caso di accettazione, manifestata in forma scritta da Unicoenergia variazioni di cui sopra avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTE

18.1 Ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltre che nei casi espressamente altrove indicati nel presente Contratto è facoltà del Fornitore risolvere, su semplice dichiarazione, il presente Contratto nei seguenti casi:

- a. qualora i dati forniti dal Cliente a Unicoenergia non risultassero veritieri;
- b. impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto dichiarato nel Contratto; prelievi fraudolenti, ovvero, posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all'accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci;
- c. ripetuto ritardo nel pagamento delle fatture (ferma restando l'applicazione degli interessi di cui al presente contratto);
- d. in caso di omesso, parziale, ritardato pagamento a seguito di costituzione in mora, ovvero, mancata prestazione/ricostituzione della garanzia, si arrivi, nel rispetto della relativa procedura prevista dalla legge e nelle delibere dell'ARERA, all'interruzione della fornitura, è facoltà di Unicoenergia risolvere contestualmente, su semplice dichiarazione, il presente Contratto.
- e. per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia previste nel contratto;
- f. insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e opposizione del medesimo a procedure esecutive;
- g. trascorsi 20 giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente abbia inviato la documentazione richiesta.

- h. modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da compromettere l'adempimento degli obblighi nei confronti di Unicoenergia;
- i. cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Unicoenergia; mancata comunicazione della variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti;
- l. anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più PdP/PdR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nel Contratto;
- m. insorgere, in pendenza del rapporto contrattuale con Unicoenergia, di obbligazioni insolute a carico del Cliente relative alla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale con altri fornitori.
- n. qualora venga revocata la procedura SDD, se richiesta in forma obbligatoria nelle CTE (salvo nel caso in cui il Fornitore abbia fatturato l'importo a titolo di deposito cauzionale);

18.2 In caso di risoluzione anticipata ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto di Unicoenergia al risarcimento del danno ulteriore, il Cliente di grandi dimensioni sarà tenuto a corrispondere, per ogni Smc o kWh dichiarato, le seguenti penali così determinate:

Energia Elettrica: $Vc (PUN + Pe)$ dove: Vc = volume contrattuale (se non comunicato dal Cliente, questo viene stimato sulla base dei consumi storici e sulla media dei consumi rilevati durante il periodo di fornitura) non prelevato nel periodo restante del contratto, PUN è il Prezzo Unico Nazionale e Pe penale per recesso anticipato pari a 0,01 €/kWh;

Gas Naturale: $Vc(P0 + Pe)$ dove: Vc = volume contrattuale (se non comunicato dal Cliente, questo viene stimato sulla base dei consumi storici e sulla media dei consumi rilevati durante il periodo di fornitura) non prelevato nel periodo restante del contratto, $P0$ è il Prezzo a copertura della materia e Pe penale per risoluzione anticipata pari al Prezzo di cui alle CTE-G determinato per smc, oltre gli oneri di gestione e commercializzazione previsti.

18.3 Il termine proporzionale $P0$ di cui sopra, riferito ad un Gas avente alle condizioni standard un PCS pari a 38,52 MJ/Smc, verrà trasformato in €/Smc ed adeguato proporzionalmente al PCS reale del Mese di consegna del Gas in relazione al quale tale termine deve essere calcolato.

18.4 Il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1353 c.c., senza possibilità per il Cliente di avanzare pretese risarcitorie di alcun genere nei confronti di Unicoenergia, al verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni risolutive:

1. inizio di un'azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente;
2. iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti;
3. sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva di sfratto;
4. revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento RID/SDD;
5. revoca dell'autorizzazione di Unicoenergia alla vendita di gas naturale e/o energia elettrica;
6. nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti;
7. violazione, se il Cliente è proprietario dell'impianto di regolazione e misura ai punti di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto.

18.5 Unicoenergia potrà rinunciare a una o più delle suddette condizioni risolutive, anche limitatamente ad una sola della somministrazione tra energia elettrica e gas naturale, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui sia venuta a conoscenza del loro avveramento, essendo queste previste nel suo esclusivo interesse.

18.6 Unicoenergia può sospendere la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale con effetto immediato, con conseguente risoluzione del Contratto, senza necessità di preavviso in caso di prelievo fraudolento, di manomissione e rottura dei sigilli del Misuratore ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. In tutti questi casi, Unicoenergia provvederà all'emissione di fatture di ricostruzione che il Cliente sarà tenuto a pagare salvo poi eventualmente rivalersi sulla Società di Distribuzione.

18.7 In caso di risoluzione del Contratto, sussistendo i presupposti previsti dalle Delibere ARERA, verranno attivati rispettivamente per la somministrazione di gas naturale, il servizio di fornitore di ultima istanza (FUI) per il gas ovvero il servizio di "default trasporto", oppure, per la somministrazione di energia elettrica, il servizio di salvaguardia.

ART. 19 - INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI, VARIAZIONI E RECLAMI

19.1 Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le parti, inerente il presente Contratto, per la quale non sia stata pattuita una forma specifica, s'intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa anche via fax/email/cellulare presso gli indirizzi di seguito indicati.

19.2 Le comunicazioni di recesso, o riferite al diritto di ripensamento, dovranno essere inviate con raccomandata all'indirizzo Piazza dei Martiri n. 30 – 80121 Napoli (Na) sia per la fornitura di Energia Elettrica sia per la fornitura di Gas e/o a mezzo PEC all'indirizzo clientiunicoenergia@pec.it. Il Fornitore potrà comunicare in fattura e sul sito web eventuali ulteriori canali di contatto ai quali il Cliente potrà rivolgersi per richiedere informazioni.

19.3 Il Cliente è tenuto a comunicare a Unicoenergia, entro 15 giorni dal suo verificarsi, tramite raccomandata a/r, ovvero attraverso gli altri canali di comunicazione indicati in Contratto, ogni variazione che intervenga successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto e tale da modificare i dati identificativi del soggetto.

19.4 Fatta in ogni caso salva l'intrasferibilità del Contratto in favore di terzi, in caso di variazione della ragione/denominazione sociale, il Cliente è tenuto a darne comunicazione a Unicoenergia entro 5 giorni. In caso di mancata tempestiva comunicazione, Unicoenergia avrà diritto a richiedere il risarcimento dei danni connessi alla mancata suddetta comunicazione; in ogni caso le fatture emesse con la precedente denominazione/ragione sociale non potranno essere oggetto di contestazione per quanto riguarda l'esatta indicazione del nominativo del Cliente.

19.5 I canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni sono i seguenti:

sito web del fornitore: www.unicoenergia.it

e-mail: info@unicoenergia.com

Pec: clientiunicoenergia@pec.it

Servizio Clienti al **numero verde 800918685**

Fax: **08119314182**

Posta: **Unicoenergia S.r.l. Piazza dei Martiri n. 30 – 80121 Napoli (Na)**

19.6 Il Cliente può inviare eventuali reclami, in forma libera o compilando l'apposito modulo, mediante i seguenti canali:
sito web: dal sito www.unicoenergia.it compilando l'apposito modulo

Pec: clientiunicoenergia@pec.it

Posta: **Unicoenergia S.r.l. Piazza dei Martiri n. 30 – 80121 Napoli (Na) Fax: 08119314182 19.3**

In ogni caso il Cliente dovrà indicare almeno i seguenti dati necessari per consentire al Fornitore di identificarlo ed inviare la risposta: a) il nome ed il cognome; b) l'indirizzo di fornitura; c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi); e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell'energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente; f) una breve descrizione dei fatti contestati.

ART. 20 -ESONERI E MANLEVE

20.1 Unicoenergia, in qualità di reseller, viene esonerata da qualsivoglia responsabilità derivante dagli sbilanciamenti volontari tra le previsioni e l'effettivo scambio di energia sui mercati all'ingrosso che dovessero essere operati dai dispacciamenti di approvvigionamento di Energia elettrica.

20.2 Unicoenergia viene esonerata da qualsivoglia responsabilità derivante dagli sbilanciamenti che dovessero essere dalla stessa operati in virtù dei profili di consumo di Energia elettrica annuali presentati dal Cliente

20.3 Unicoenergia viene esonerata da qualsivoglia responsabilità derivante dagli sbilanciamenti che dovessero essere dalla stessa operati in virtù di informazioni inesatte e/o incomplete fornite dal Cliente riguardanti le capacità mensili impegnate, relative al consumo di Gas.

20.4 Unicoenergia, su richiesta del Cliente, si impegna a recedere tempestivamente dagli accordi con le Società di Distribuzione, nei modi e nei termini ivi previsti, ma in tutti i casi di cessazione anticipata del Contratto sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che le Società di Distribuzione dovessero pretendere da Unicoenergia, a seguito della cessazione anticipata. Unicoenergia avrà comunque il diritto di interrompere l'erogazione dell'energia elettrica e/o del gas naturale attivando con immediatezza la procedura di sospensione della fornitura al/i Punto/i di Prelievo e rimanendo manlevata da ogni eventuale responsabilità al riguardo.

20.5 Unicoenergia, in qualità di reseller, viene esonerata da qualsivoglia responsabilità derivante dalla cattiva/omessa manutenzione degli impianti di gas e/o dal mancato rispetto delle norme sulla sicurezza degli impianti e sulla loro gestione all'interno degli stabilimenti industriali e/o delle abitazioni e/o dei condomini e/o dei locali commerciali. Pertanto, Unicoenergia non sarà responsabile per qualsivoglia incidente derivante dalle suddette circostanze e viene sin d'ora manlevata dal Cliente.

ART 21. - ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS NATURALE

21.1 Unicoenergia informa il Cliente che chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera ai sensi della delibera dell'ARERA 19 MAGGIO 2020 167/2020/R/GAS ("Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas, per il quadriennio 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2024").

21.2 La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: i clienti finali di gas naturale diversi dai clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, caratterizzati da una fornitura con misuratore di classe superiore a G25; i clienti finali di gas naturale con utenza relativa

ad una attività di servizio pubblico (ad esempio: ospedali, case di cura e riposo, scuole, carceri) caratterizzati una fornitura con misuratore di classe superiore a G25; i consumatori di gas naturale per autotrazione.

21.3 Per ulteriori dettagli sulla copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo **Sportello per il consumatore** energia e ambiente al **numero verde 800 166 654**

21.4 Per informazioni in merito all'assicurazione ed ai sinistri aperti da incidenti gas, relativi al contratto di assicurazione, si può inoltre contattare direttamente il Cig – Comitato Italiano Gas: al Numero verde 800.929.286, al numero di Fax 02.72001646, alla casella di posta elettronica assigas@cig.it.

ART. 22 - RISERVATEZZA

22.1 Le Parti riconoscono che, nella negoziazione e nell'esecuzione del Contratto, potranno avere accesso a informazioni confidenziali quali, a titolo di esempio, prezzi, costi e informazioni tecniche. Per un periodo pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla sottoscrizione del Contratto, le Parti si impegnano a non utilizzare o rivelare tali informazioni confidenziali ad alcuna persona fisica, giuridica o altra entità con espressa esclusione delle rivelazioni effettuate: (i) in adempimento di norme di legge, (ii) per l'esecuzione del Contratto e, in particolare, la trasmissione alle Società di Distribuzione e alle Società di Trasporto delle informazioni necessarie alla stipula e alla esecuzione dei contratti con queste ultimi relativamente al/i Punto/i di Prelievo (iii) alle società specializzate nella valutazione dei rating e a quelle di recupero crediti, (v) previo consenso scritto. Le Parti si impegnano a far sì che i propri amministratori, dipendenti e consulenti rispettino tale obbligo di confidenzialità.

22.2 E' in ogni caso facoltà di Unicoenergia menzionare il Cliente, l'area merceologica e territoriale in cui opera, nonché i quantitativi di energia cedutigli, nella pubblicità e/o a fini promozionali, salvo disposizioni contrarie manifestate in forma scritta dal Cliente. A sua volta il Cliente potrà rendere noto a terzi da chi viene effettuata la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla fornitura.

ART. 23 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alla disciplina vigente in materia. Le parti pattuiscono che per ogni controversia insorta, derivante e/o connessa all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, in deroga alle norme sull'ordinaria competenza territoriale, sarà esclusivamente competente il Foro di Napoli, fatto salvo quanto previsto da norme imperative e dalla normativa a tutela del Consumatore, laddove applicabile.

Art. 24 - PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Per risolvere eventuali controversie con Unicoenergia, il Cliente potrà attivare gratuitamente:

– la **procedura di conciliazione del Servizio Conciliazione Clienti** energia, gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità. Le modalità di accesso al Servizio, i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito www.arera.it

- la procedura di **Mediazione civile presso gli Organismi di mediazione**, iscritti nell'elenco degli Organismi ADR dell'Autorità e presso le Camere di Commercio che abbiano aderito alla Convenzione sottoscritta dall'Autorità con Unioncamere. L'elenco degli Organismi di mediazione iscritti nell'elenco ADR dell'Autorità e delle Camere di Commercio che hanno aderito alla Convenzione, e presso cui è possibile svolgere il tentativo di conciliazione, è consultabile anche sul sito www.arera.it

Le parti sono tenute al pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione, secondo quanto previsto nella citata Convenzione.

Dette procedure potranno essere attivate previo reclamo al Fornitore, in seguito alla mancata risposta da parte di quest'ultimo, oppure nel caso in cui il Cliente stesso non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta.


Il Fornitore si impegna a partecipare alle procedure sopra citate, valide anche al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Cliente finale.

Gli Organismi di mediazione e le Camere di Commercio che intendano convocare Unicoenergia srl al fine di esperire il tentativo di mediazione, potranno utilizzare i seguenti indirizzi:

Pec: clientiunicoenergia@pec.it

Posta: **Unicoenergia S.r.l. Piazza dei Martiri n. 30 – 80121 Napoli (Na)**

Letto approvato e sottoscritto

LUOGO E DATA	NOME/RAGIONE SOCIALE DEL CLIENTE	TIMBRO E FIRMA
		

IL CLIENTE APPROVA SPECIFICAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI CLAUSOLE:

RT. 4 DESTINAZIONE D'USO DELL'ENERGIA E/O DEL GAS NATURALE E PREVISIONI DI FABBISOGNO

ART. 5 OBBLIGHI INFORMATIVI E DIVIETI A CARICO DEL CLIENTE

(Dichiarazione dei dati Catastali; comunicazione variazioni sensibili dei consumi; divieto di modifica della destinazione d'uso dell'energia e/o gas naturale)

Art. 7- DURATA – RECESSO E PENALI

(termine di preavviso in caso di esercizio del diritto di recesso; pagamento della penale in caso di mancato rispetto del termine di preavviso di recesso per i solo clienti di grandi dimensioni)

Art. 8- CONDIZIONI ECONOMICHE – RINNOVO – MODIFICHE UNILATERALI – ALTRI COSTI

(rinnovo condizioni economiche; modifica unilaterale delle condizioni generali ed economiche, pagamento termine fisso in base alla capacità giornaliera di gas che si è dichiarato di prelevare)

Art. 9 Deposito cauzionale e Garanzie

(deposito cauzionale in caso di mancata autorizzazione dei pagamenti tramite RID/SDD "Sepa Direct Debit"; ; fidejussione bancaria)

Art. 10 - FATTURAZIONE DEI CONSUMI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Art. 11 MOROSITA' E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Art. 12 corrispettivo per SUPERAMENTO DELLA CAPACITA' GIORNALIERA

Art. 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

in caso di dati forniti dal Cliente non veritieri; impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto dichiarato nel Contratto; prelievi fraudolenti, ovvero, posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all'accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; autoletture mendaci; ripetuto ritardo nel pagamento delle fatture (ferma restando l'applicazione degli interessi di cui al presente contratto); omesso, parziale, ritardato pagamento a seguito di costituzione in mora, ovvero, mancata prestazione/ricostituzione della garanzia, 'interruzione della fornitura per morosità e. per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia previste nel contratto; f. insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e opposizione del medesimo a procedure esecutive; g. trascorsi 20 giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente abbia inviato la documentazione richiesta. h. modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da compromettere l'adempimento degli obblighi nei confronti di Unicoenergia; i. cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Unicoenergia; mancata comunicazione della variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; l. anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più PdP/PdR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nel Contratto; m. insorgere, in pendenza del rapporto contrattuale con Unicoenergia, di obbligazioni insolute a carico del Cliente relative alla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale con altri fornitori. n. qualora venga revocata la procedura SDD, se richiesta in forma obbligatoria nelle CTE (salvo nel caso in cui il Fornitore abbia fatturato l'importo a titolo di deposito cauzionale);

ART. 20 -ESONERI E MANLEVE


(esonero responsabilità per sbilanciamenti non dipesi da Unicoenergia; o da cattiva/omessa manutenzione degli impianti di gas e/o dal mancato rispetto delle norme sulla sicurezza degli impianti e sulla loro gestione all'interno degli stabilimenti industriali e/o delle abitazioni e/o dei condomini e/o dei locali commerciali.)

ART. 23 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

(legge italiana e Foro esclusivo di Napoli, fatto salvo quanto previsto da norme imperative e dalla normativa a tutela del Consumatore, laddove applicabile).

Letto, approvato e sottoscritto,

LUOGO E DATA	NOME/RAGIONE SOCIALE DEL CLIENTE	TIMBRO E FIRMA



Faccisimile